

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO ISTITUITO PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI
LANCIANO

ARTICOLO 1

Oggetto e principi generali

1. Il presente regolamento (in seguito denominato "Regolamento") disciplina l'organizzazione interna dell'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Lanciano (in seguito denominato "Organismo") quale articolazione interna dello stesso e, quindi, con la stessa partita IVA. L'Organismo espleta l'attività prevista dalla L. 27 gennaio 2012, n. 3, ivi inclusa la funzione di liquidatore o di gestore per la liquidazione, eventualmente delegando i professionisti aderenti all'Organismo nei limiti in cui ciò è consentito dalla normativa vigente.

2. Il Regolamento si ispira ai principi di legalità, informalità, riservatezza, efficienza, rapidità e professionalità.

ARTICOLO 2

Attività di formazione

1. Il presente regolamento disciplina altresì il funzionamento dell'Organismo quale ente formatore. L'attività di formazione e di aggiornamento dei professionisti aderenti viene svolta secondo le regole e i principi definiti nella L. n. 3 del 2012 e del D.M. n. 202 del 2014 ed è finalizzata a creare un corpo di professionisti qualificati in grado di gestire e di rendere efficienti le procedure di composizione della crisi nonché di armonizzare l'istituto della composizione della crisi con i principi dell'Ordinamento, con le esigenze della società civile e con il principio costituzionale della tutela dei diritti.

ARTICOLO 3

1. Ai fini della gestione dell'Organismo e delle procedure di composizione della crisi da esso amministrate, sono istituiti i seguenti organi:

- a) il Consiglio Direttivo
- b) la Segreteria Amministrativa
- c) il Referente Coordinatore

ARTICOLO 4

Il Consiglio direttivo e il Referente Coordinatore

1. Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano.

2. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo durano in carica per quattro anni, sono rieleggibili e possono essere revocati per gravi motivi. Il Consiglio dell'Ordine assicura l'equilibrio della rappresentanza di genere nella composizione del Consiglio Direttivo.

3. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine nomina il Referente Coordinatore dell'Organismo.

4. Il Referente nomina o sostituisce il compositore delegato alla composizione della crisi che è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento degli elenchi dei professionisti aderenti all'Organismo, nonché per tutti gli compiti attribuitigli da presente Regolamento.

5. Qualsiasi impegno di spesa deliberato dal Consiglio Direttivo dovrà essere approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano, anche mediante ratifica di provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Referente Coordinatore del Consiglio Direttivo.

6. Il Consiglio Direttivo è, altresì, competente a provvedere nei casi non espressamente disciplinati dal presente Regolamento, procedendo per analogia e secondo i principi che ispirano l'intero Regolamento e nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 5

La segreteria Amministrativa

1. La Segreteria Amministrativa, composta da un Segretario nominato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano e da una unità operativa scelta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano tra il suo personale dipendente, si trova presso la sede dello stesso Ordine degli Avvocati di Lanciano, presso il Palazzo di Giustizia, in Lanciano, Via Fiume n. 14.

2. La Segreteria dell'Organismo amministra il servizio di composizione della crisi.

3. La Segreteria tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di composizione della crisi, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore in stato di sovraindebitamento, al professionista delegato, alla durata del procedimento e al relativo esito.

4. La Segreteria verifica:

- a) la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della domanda del debitore alla procedura di composizione della crisi e, in caso di esito positivo, la annota nell'apposito registro;
- b) l'avvenuto pagamento delle spese di avvio del procedimento e dei compensi per l'attività prestata professionisti incaricati.

ARTICOLO 6

Il professionista incaricato per la composizione della crisi.

1. La nomina del singolo professionista incaricato per la gestione della crisi è fatta dal Referente tra i nominativi inseriti nell'apposito elenco tenuto presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

2. *Nella domanda il richiedente può indicare una preferenza per la nomina, a condizione che il gestore proposto sia iscritto nell'elenco dell'organismo, non si trovi in conflitto di interessi, fermo restando che alla nomina finale provvede il referente garantendo comunque il principio della rotazione."*

3. Si possono iscrivere nell'elenco tutti gli Avvocati che rispettino i requisiti di cui all'art. 4, comma 5, del D.M. n. 202 del 2014, nonché, ancora, i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 4, comma 8, D.M. n. 202 del 2014.

4. Al fine di garantire l'imparzialità nella prestazione del servizio, il Referente distribuisce equamente gli incarichi tra i gestori della crisi, secondo criteri di rotazione, tenuto conto, in ogni caso, della natura e dell'importanza dell'affare.

5. In controversie di particolare importanza, il Referente, può nominare, a seguito di espressa richiesta del professionista incaricato, un coadiutore o l'esperto per l'eventuale stima dell'immobile.

6. Prima di conferire ciascun incarico, il Referente sottoscrive una dichiarazione dalla quale risulta che l'Organismo non si trova in conflitto d'interessi con la procedura. La dichiarazione è portata a conoscenza del Tribunale contestualmente al deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore, ovvero della domanda di liquidazione.

7. Il professionista incaricato si impegna a rispettare le norme di autodisciplina e gli obblighi indicati nell'art. 11 del D.M. 202 del 2014 garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore/consumatore; a tal fine, contestualmente all'accettazione dell'incarico, il professionista incaricato deve sottoscrivere una dichiarazione di onorabilità ed imparzialità e deve dichiarare per iscritto al Referente di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c., e comunque in qualsiasi circostanza che possa mettere in dubbio la sua indipendenza, neutralità o imparzialità. Parimenti, egli deve comunicare qualsiasi circostanza intervenuta successivamente che possa avere il medesimo effetto o gli impedisca di svolgere adeguatamente le proprie funzioni.

8. In ogni caso, il debitore/consumatore può richiedere al Referente, in base a giustificati motivi, la sostituzione del professionista incaricato, nonché proporre domanda di ricusazione in ordine alla quale decide il Referente nei casi disciplinati dall'art 51 c.p.c. Il gestore della crisi dovrà sottoscrivere per ciascun affare per il quale è designato una dichiarazione di indipendenza. Il gestore della crisi è definito indipendente ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 comma 3, D.M. n. 202/2014, quando non è legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da compromettere l'indipendenza; in ogni caso, il gestore della crisi deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 c.c. e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.

9. Accettato il mandato, il professionista incaricato non può rinunciarvi se non per gravi motivi.

10. La sostituzione del professionista incaricato, deve avvenire a cura del Referente nel tempo più breve possibile.



11. Tutti gli organi individuati dal presente Regolamento, compresi i singoli membri del Consiglio Direttivo, non possono essere nominati come professionisti incaricati per procedure gestite dall'Organismo medesimo.

12. Le incompatibilità devono ritenersi estese ad associati dei componenti del Consiglio Direttivo, nonché a coloro che ne condividono lo studio professionale.

13. Il compositore non potrà comunque svolgere in seguito, e nei due anni dalla composizione della crisi, funzioni di difensore, di consulente o di arbitro di parte del debitore. La violazione di tale norma costituisce illecito disciplinare.

ARTICOLO 7

Formazione

1. Gli iscritti nel registro dei gestori della crisi devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza richiesti dall'art. 4, D.M. 24 settembre 2014, n. 202.

2. Essi hanno l'obbligo di curare e aggiornare la propria formazione mediante partecipazione a corsi di formazione nelle materie indicate nell'art. 4, comma 5, lett. b), per un periodo non inferiore a quaranta ore annuali, anche cumulabili con quelle dedicate alla formazione professionale obbligatoria per obbligo deontologico o partecipando ad attività di tirocinio tra quelle indicate nell'art. 4, comma 5, lett. c), D.M. n. 202 del 2014.

ARTICOLO 8

Norme di procedura

1. Il professionista incaricato si atterrà scrupolosamente alle norme dettate dalla Legge 27 gennaio 2012, n. 3 e nel D.M. n. 202 del 24 settembre del 2014, che qui devono aversi per interamente riportate.

ARTICOLO 9

Procedimento disciplinare — Rinvio alla Legge 31/12/2012 n. 247

1. I gestori della crisi svolgono la loro attività nel rispetto dell'art. 3, Legge 31/12/2012 n. 247. Le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettate dal presente Regolamento commesse dai gestori della crisi sono sottoposte al giudizio disciplinare del Referente e dei Consigli Distrettuali di Disciplina che procedono ai sensi dell'art. 50 e ss della Legge 31/12/2012 n. 247.

ARTICOLO 10

Riservatezza

1. Il procedimento di composizione della crisi ha natura riservata, fatte salve le pubblicità e le comunicazioni disposte dal giudice ai sensi di legge come richiamate dall'art. 15, comma 7, L. 27 gennaio 2012, n. 3; tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di composizione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.

2. I componenti dell'Organismo di composizione, le parti, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di composizione.

3. I componenti dell'Organismo di composizione e i professionisti incaricati, per lo svolgimento dei compiti e delle attività prevista dal capo II della Legge 27 gennaio 2012, n. 3 possono accedere, previa autorizzazione del giudice, ai dati e alle informazioni contenute nelle banche dati come previsto dall'art. 15, comma 10, Legge 27 gennaio 2012, n. 3, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni acquisite e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

ARTICOLO 11

Compensi e rimborsi spettanti all'Organismo di composizione

1. La determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti all'Organismo ha luogo nel rispetto delle disposizioni contenute negli art. 14, 15, 16, 17 e 18 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 202, del 24 settembre 2014, entrato in vigore il 28 gennaio 2015.

2. Per i consumatori e non che intendano avvalersi degli strumenti di composizione della crisi è previsto un costo fisso di accesso di € 200,00 oltre IVA a titolo di acconto sul compenso.

3. Per gli altri soggetti, diversi dai consumatori, che intendano avvalersi degli strumenti di composizione della crisi un costo fisso di accesso di €500,00 oltre IVA.

4. I compensi comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione svolta, incluse le attività accessorie alla stessa, ivi compresa quella di liquidazione, e saranno ripartiti secondo criteri di proporzionalità.

5. Gli importi di cui sopra possono essere incrementati nella misura indicata nell'art. 16 del D.M. 202/14.

6. All'Organismo spetta un rimborso forfettario delle spese generali in una misura compresa tra il 10 e il 15% sull'importo del compenso determinato

a norma delle succitate disposizioni del D.M. n. 202/2014, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

7. I costi degli ausiliari incaricati sono ricompresi nei compensi tra le spese.

8. Al professionista incaricato sarà versato il compenso nella misura complessiva dell'80 % dell'importo corrisposto o anticipato ed il restante 20% sarà trattenuto dall'Organismo per i costi di amministrazione. Il compenso è dovuto indipendentemente dall'esito delle attività previste dalle sezioni I e II del capo II, 1. n. 3 del 2012.

9. "Sulla base del preventivo concordato tra OCC e debitore è dovuto all'Organismo un compenso complessivo parametrato ai sensi dell'art. 14 e dell'art. 16 del D.M. 202/2014 oltre gli oneri fiscali:



- a. *entro 30 giorni dalla data di avvio della Procedura è dovuto all'Organismo un acconto nella misura del 15% sul compenso complessivo pattuito, provvisoriamente determinato sulla base delle attività, passività e somme da ripartire a favore dei creditori comunicate dal debitore, da effettuarsi entro e non oltre 15 giorni dalla data della richiesta inoltrata a cura della Segreteria dell'OCC.*
- b. entro 15 giorni dalla data di rilascio al debitore della Relazione redatta dal Gestore della Crisi nominato, è dovuto all'Organismo un ulteriore acconto nella misura del 20% sul compenso complessivo pattuito, determinato dal Referente in via definitiva sulla base delle attività, passività e somme da corrispondere ai creditori accertate nel corso della Procedura da parte del Gestore della Crisi.

La misura dei compensi ricevuti in acconto, fino al rilascio della Relazione, non può superare il 50% dei compensi pattuiti.

Il saldo del compenso e delle spese, determinato dal Referente in via definitiva, dovrà essere corrisposto:

- in caso di omologa da parte del Tribunale, con le modalità previste nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore o nella proposta di concordato minore;
- in caso di apertura della liquidazione controllata da parte del tribunale, con le modalità previste nel programma di liquidazione;
- in caso di mancata omologa dei piani di ristrutturazione dei debiti del consumatore e delle proposte di concordato minore, o di mancata dichiarazione di apertura della Procedura di liquidazione controllata da parte del Tribunale, limitatamente al 50% del quantum determinato in via definitiva, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario entro 30 giorni dal provvedimento di diniego del Tribunale.
- Il compenso pari al 40% ed il rimborso delle spese sostenute, saranno in ogni caso dovuti nel caso di interruzione o di rinuncia al procedimento senza la predisposizione da parte del Gestore della crisi della relazione attestante il piano o particolareggiata, dal debitore indipendentemente dall'esito delle attività previste dalla legge."

ARTICOLO 12

Entrata in vigore e modifiche al regolamento

1. Il presente Regolamento o i suoi allegati possono essere modificati dal Consiglio Direttivo, previa approvazione dei mutamenti da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Le modifiche non hanno effetto per le procedure in corso alla data della loro entrata in vigore.



ALLEGATO A

NORME DI COMPORTAMENTO PER I PROFESSIONISTI INCARICATI PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI

Tutti coloro i quali svolgono il ruolo di professionista incaricato per l'Organismo di Composizione della crisi istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Lanciano sono tenuti all'osservanza delle seguenti norme di comportamento.

1. Il professionista incaricato deve essere formato adeguatamente e deve mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione, frequentando corsi di formazioni per un periodo non superiore alle quaranta ore annuali nei settori scientifico-disciplinari di cui all'art.4 comma 5, lett. b), D.M. 24 settembre 2014, n. 202 0 partecipando ad attività di tirocinio tra quelle indicate all'art. 4, comma 5, lett. c), D.M. 24 settembre 2014, n. 202. Il professionista incaricato deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato.
2. Il professionista incaricato deve comunicare qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza e imparzialità o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità.
Il professionista incaricato deve sempre agire, e dare l'impressione di agire, in maniera completamente imparziale e rimanere neutrale. Il professionista incaricato ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni, in seguito all'incapacità a mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale.
3. Il professionista incaricato deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dal valore dell'incarico assegnatogli.
4. Il professionista incaricato deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dall'incarico conferito.

Qualsiasi informazione confidata al professionista incaricato dal debitore/consumatore non dovrà essere rivelata, ad eccezione del caso in cui dette informazioni riguardino fatti contrari alla legge.

Firma



